

**ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO
ENTI O AZIENDE CHE EROGANO SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'**

CIG 854100651E

ASSICURAZIONE DI ENTI PUBBLICI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: la compagnia di assicurazione aggiudicataria dell’appalto;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.
- per “Broker”: l’intermediario incaricato dalla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl per la gestione del piano assicurativo, affidato a Alessandro Pierantoni con sede in Via degli Agricoltori 27 00053 Civitavecchia RM fino al 31/12/2022

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- c) di non aver cagionato sinistri negli ultimi due anni.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L’assicurazione si intende prestata a favore dell’Assicurato per l’esercizio delle seguenti attività:

esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti dall’insieme dei servizi pubblici di:

- *progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione;*
- *trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, incluso il servizio pubblico autofilotranviario, sotterraneo e ferroviario di persone e cose;*

- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento stazione porto/aeroporto, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo;
- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione;
- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta compresi parcheggi multipiano, servizio rimozione veicoli con l'ausilio di carro attrezzi, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenzialmente semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
- fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli autobus;
- ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente;
- autoriparazione dei mezzi di proprietà.

Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, compreso lo spazzamento e lavaggio viario;
- manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo urbano;
- gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per il controllo obbligatorio delle caldaie;
- servizi cimiteriali;
- gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche;
- servizio di gestione del canile comunale;
- servizio di bagni pubblici a pagamento;
- altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legislazione vigente;
- gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, imballaggi in genere ecc., anche porta a porta, e loro commercializzazione;
- la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue;
- la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi;

Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore socio sanitario costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

- dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici e attività complementari;
- tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia), centri sociali, campi scuola e

attività complementari;

- le attività inerenti l'assistenza educativa culturale.

Salvo esplicito patto contrario, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a proprietà, gestione, manutenzione di strade pubbliche o ad esse equiparate, aree verdi ed aree pubbliche in genere.

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. a)

Massimale per sinistro

Euro 1.000.000,00

GARANZIA R.C.O. (art. 13 lett. b)

Massimale per sinistro

Euro 1.000.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro il 90° giorno dalla data d'effetto riportata in polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicuratore deve darne avviso scritto al broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 9 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha durata 24 mesi, dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2020 e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724 e successive modifiche

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola broker

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto -ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della PEC.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

- a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

- b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

- b.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria

validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b.4) *assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Art. 15 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trova con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle stesse.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di

- giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
 - e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 - f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 - g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
 - h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - k) derivanti dalla proprietà e/o gestione di dighe, condotte forzate, bacini artificiali, bacini di raccolta e simili;
 - l) agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato;
 - m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
 - n) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - p) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - q) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
 - r) cagionati ai beni strumentali utilizzati dall'Assicurato;

Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 19 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

- c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.20 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 21 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 22 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò alle condizioni coi limiti ed entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 23 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 13 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 24 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte delle attività assicurate, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'art. 41.

Art. 25 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

Art. 26 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

Art. 27 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 200.000,00 per ogni anno assicurativo.

Art. 28 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 29 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 30 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784 1785/bis)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 (a deroga dell'art. 44) ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro e di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 31 – Persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per:

- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempreché l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 32 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 33 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 34 – Spargimento di acqua

I danni da spargimento di acqua sono assicurati solamente se conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere. Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Art. 35 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 36 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Art. 37 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 13/B, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione o nei due anni antecedenti.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e alla HIV

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 38 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 39 – Rimozione veicoli

Qualora l'Assicurato svolga il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Art. 40 – Parcheggi – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

Art. 41 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00

Art. 42 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 43 – Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo

corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto

di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 44 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

Art. 45- Danni avvenuti dopo il compimento dei lavori

A parziale deroga di quanto indicato all'art.17 lettera h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di:

- a) installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, attrezzature e condutture di proprietà e/o in gestione all'Assicurato, verificatisi a seguito di difettosa esecuzione dei lavori stessi. La garanzia vale per i sinistri avvenuti durante la validità della presente assicurazione.
- b) reinterro degli scavi in conseguenza di difettosa esecuzione di tali lavori, compreso i danni da improvviso cedimento del terreno. L'assicurazione vale per i lavori di reinterro iniziati in data successiva all'effetto della presente assicurazione e per i sinistri comunque verificatisi e denunciati alla Società durante la validità della presente polizza. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia di cui all'art. 44 delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle opere realizzate dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.

Art. 46 – Calcolo del premio (sul fatturato)

Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all'importo preventivato del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) di Euro _____.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprensivo di imposte) del _____.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

Art. 47 – Tracciabilità flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 – n.136 e successive modifiche.

L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| Art. 3 | Pagamento dei premi |
| Art. 8 | Recesso in caso di sinistro |
| Art. 11 | Foro competente |
| Art. 16 | Persone non considerate terzi |
| Art. 17 | Rischi esclusi dall'assicurazione |
| Art. 19 | Regolazione del premio |
| Art. 44 | Franchigia per ogni sinistro |

Data _____

CONTRAENTE
